

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO

N. 2

presentata dal Consigliere regionale
SOLINAS Alessandro

il 4 dicembre 2020

Modifiche di alcune disposizioni del Regolamento interno del Consiglio regionale

RELAZIONE DEI PROPONENTI

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. ...

presentata dal Consigliere regionale SOLINAS ALESSANDRO

il

Modifiche di alcune disposizioni del Regolamento interno del Consiglio regionale

RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di modifica del Regolamento interno del Consiglio regionale è finalizzata ad assicurare il pieno ed effettivo esercizio dei diritti e delle prerogative riconosciuti ai singoli consiglieri regionali, il rispetto e l'attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio regionale e la valorizzazione del rapporto dialettico tra la maggioranza e l'opposizione.

In particolare, si prevede l'istituzione del Comitato di controllo e valutazione, con il compito precipuo di verificare la regolare attuazione delle leggi regionali approvate dal Consiglio e di verificare il rispetto degli obblighi informativi nei confronti del Consiglio regionale e delle commissioni previsti da norme e da clausole valutative.

Al cosiddetto "statuto dell'opposizione" è riconducibile la riserva ai Gruppi consiliari di opposizione di una quota del tempo disponibile o degli argomenti da trattare nell'ambito del programma dei lavori e del calendario dei lavori e la previsione secondo cui gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta dei Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione.

La puntualizzazione, inserita nell'articolo 41 del Regolamento, relativa alla possibilità di presentare tanto emendamenti quanto subemendamenti anche in Commissione, la fissazione, all'articolo 47, di un termine più lungo antecedente alla seduta dedicata al rapporto di verifica per la presentazione, da parte dell'Assessore, di una relazione scritta sull'attività del suo Assessorato, ma soprattutto la fissazione di un termine entro il quale la richiesta ex articolo 105 del Regolamento deve essere soddisfatta e le garanzie introdotte per il consigliere che presenti interrogazioni o interpellanze affinché tali atti ottengano le risposte dovute e vengano svolti entro un termine adeguato sono modifiche e integrazioni che mirano a tutelare i diritti e le prerogative di ciascun consigliere e a rendere efficace la sua attività ispettiva e di controllo nei confronti della Giunta regionale.

Le altre modifiche proposte sono finalizzate a preservare la facoltà di tutti i consiglieri e gruppi consiliari di esprimere liberamente ed efficacemente il loro pensiero e la loro posizione sia durante gli interventi in Consiglio che nelle Commissioni nell'ottica di un democratico dibattito consiliare e quale condizione di legittimazione dei processi decisionali e dei loro esiti.

Se è vero, infatti, che il "contingentamento dei tempi" rappresenta lo strumento attraverso il quale si intende garantire che la programmazione–calendarizzazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni decisa non rischi di rimanere lettera morta a seguito dell'eccessivo protrarsi della discussione, occorre, tuttavia, bilanciare siffatta esigenza con la garanzia che i procedimenti decisionali restino aperti alla fattiva partecipazione e al contributo dell'opposizione.

Spesso, invece, si rileva, da parte della maggioranza, la tendenza a mettere in atto strategie, anche forzando l'interpretazione delle disposizioni regolamentari, volte ad assicurare agli atti di propria

iniziativa un più celere e agevole iter consiliare, anche al prezzo di notevoli sacrifici per le ragioni della discussione e dell'approfondimento delle tematiche trattate.

Il contingentamento dei tempi non deve, pertanto, arrivare a sacrificare il democratico svolgimento del confronto politico tra le diverse posizioni rappresentate nell'Assemblea.

Art. 13 Atti di competenza del Presidente 1. Il Presidente del Consiglio, non appena costituiti i Gruppi consiliari, nomina i componenti: a) della Giunta per il Regolamento; b) della Giunta delle elezioni; c) della Commissione per la Biblioteca; c bis) della Commissione di verifica. 2. Di dette nomine dà comunicazione all'Assemblea.	Art. 13 Atti di competenza del Presidente 1. Il Presidente del Consiglio, non appena costituiti i Gruppi consiliari, nomina i componenti: a) della Giunta per il Regolamento; b) della Giunta delle elezioni; c) della Commissione per la Biblioteca; c bis) della Commissione di verifica.; c ter) del Comitato di controllo e valutazione. Art. 19 ter Composizione del Comitato di controllo e valutazione 1. Il Comitato di controllo e valutazione è composto da un numero di componenti compreso tra sei e dieci in modo da garantire, per quanto possibile, la presenza di tutti i Gruppi consiliari secondo criteri di proporzionalità. 2. Il Comitato, nella sua prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio, elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente e il vice presidente in modo da garantire la rappresentanza della maggioranza e dell'opposizione. A metà legislatura procede al rinnovo delle cariche, garantendo l'alternanza tra maggioranza e opposizione. 3. Il presidente convoca il Comitato, formula l'ordine del giorno, presiede le sedute e ne regola i lavori. In caso di assenza, il presidente viene sostituito dal vice presidente. Il presidente ed il vice presidente formulano al Comitato proposte per la programmazione dei lavori.
--	---

	4. Il Comitato si riunisce con la frequenza richiesta dalla propria programmazione e comunque almeno una volta al mese, anche su richiesta di almeno due componenti. 5. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. Art. 19 quater Competenze del Comitato di controllo e valutazione 1. Il Comitato di controllo e valutazione: a) formula proposte per l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative; b) controlla e valuta l'attuazione delle leggi regionali e gli effetti delle politiche regionali; c) esprime pareri alle commissioni in merito alla formulazione delle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nei progetti di legge; d) verifica il rispetto degli obblighi informativi nei confronti del Consiglio regionale e delle commissioni previsti da clausole valutative e da altre norme contenute nella legislazione regionale; esamina le relazioni ad esse conseguenti, trasmesse al Comitato dal Presidente del Consiglio; e) assicura ai consiglieri e alle commissioni le informazioni sugli esiti delle attività di controllo e valutazione. 2. Gli esiti del controllo e della valutazione sono resi pubblici ed il Comitato ne cura la divulgazione anche tramite il sito internet del Consiglio regionale. 3. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività.
--	--

Art. 23 Programmi dei lavori 1. I lavori del Consiglio sono organizzati secondo il metodo della programmazione. 2. Il programma dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni è deliberato dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi. 3. Il Presidente convoca preliminarmente la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni permanenti. 4. Ai fini della predisposizione del programma la Giunta regionale può comunicare al Presidente del Consiglio e ai Presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni in ordine di priorità, almeno 24 ore prima della data di convocazione della Conferenza. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere la propria proposta al Presidente del Consiglio, al Presidente della Giunta e agli altri Gruppi. 5. Il programma bimestrale, predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e delle proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che il Consiglio intende esaminare con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.	Art. 19 quinquies 1. Il Gruppo consiliare può presentare in qualunque momento al Presidente del Consiglio istanza di sostituzione del consigliere di appartenenza, presente negli organismi previsti nell'articolo 13 del presente Regolamento, con altro del medesimo Gruppo. Art. 23 Programmi dei lavori
---	---

6. ABROGATO 7. Il programma bimestrale è approvato col consenso dei Presidenti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti del Consiglio. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora nella Conferenza non si raggiunga la maggioranza dei tre quarti, il programma è predisposto dal Presidente secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5, inserendo le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quarto degli argomenti da trattare. 8. Il programma bimestrale diviene definitivo dopo la comunicazione del Presidente all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di Consiglieri per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che possono essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma bimestrale. 8 bis. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi precedenti. 8 ter. Il programma dei lavori del Consiglio determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo considerato. 9. ABROGATO Art. 23 bis Calendario dei lavori 1. Stabilito il programma bimestrale, il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti	7. Il programma bimestrale è approvato col consenso dei Presidenti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti del Consiglio. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Un quarto del tempo disponibile o degli argomenti da trattare è comunque riservato alle proposte dei Gruppi di opposizione. Qualora nella Conferenza non si raggiunga la maggioranza dei tre quarti, il programma è predisposto dal Presidente secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5, inserendo le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quarto degli argomenti da trattare. 8. Il programma bimestrale diviene definitivo dopo la comunicazione del Presidente all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di consiglieri per non più di tre minuti ciascuno e di quindici minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che possono essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma bimestrale. Art. 23 bis Calendario dei lavori
--	--

di Gruppo per definirne le modalità ed i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario mensile. 2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e delle proposte dei Gruppi. Il calendario è approvato con il consenso dei Presidenti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti del Consiglio. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. 3. Il calendario diviene definitivo dopo la comunicazione del Presidente all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di Consiglieri per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che possono essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario. 4. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione, sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno. 5. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i disegni di legge collegati alla finanziaria sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. 6. Il calendario, approvato ai sensi del comma 2, individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione, indicando la data prevista per la conclusione dell'esame degli argomenti o per	2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e delle proposte dei Gruppi. Il calendario è approvato con il consenso dei Presidenti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti del Consiglio. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Un quarto del tempo disponibile o degli argomenti da trattare è comunque riservato alle proposte dei Gruppi di opposizione. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta dei Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. 3. Il calendario diviene definitivo dopo la comunicazione del Presidente all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di Consiglieri per non più di tre minuti ciascuno e di quindici minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che possono essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.
--	--

la votazione finale delle leggi. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito.

7. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendosi, ove necessario, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dalla Giunta o da un Presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione.

8. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori della Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa determina altresì i tempi riservati a ciascun relatore e a ciascun Gruppo per la discussione di ciascun argomento; per i disegni di legge di iniziativa della Giunta la quota di tempo riservata ai Gruppi di opposizione deve essere più ampia di quella riservata ai Gruppi della maggioranza. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti in esso costituite avendo riguardo alla loro consistenza numerica.

9. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 8, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per ciascun intervento dall'articolo 78.

10. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente, osservando i criteri di cui ai commi 8 e 9.

11. ABROGATO

12. I termini per gli interventi svolti dai Consiglieri a titolo personale o per richiami al

Regolamento sono fissati dal Presidente. 13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all'atto della predisposizione del calendario. Art. 33 Assegnazione alle Commissioni in sede redigente 1. Il Presidente del Consiglio, su proposta della competente Commissione adottata a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, previa deliberazione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo assunta col consenso dei Presidenti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari ai tre quarti dei componenti del Consiglio, assegna in sede redigente alla competente Commissione permanente o speciale un progetto di legge. La Commissione formula, entro un termine determinato, i singoli articoli e viene riservata all'Assemblea la votazione sugli stessi, con sole dichiarazioni finali di voto che non possono superare i dieci minuti. 2. Dell'assegnazione in sede redigente viene data comunicazione all'Assemblea. L'Assemblea può stabilire criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano. È consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, ad un consigliere per Gruppo. 3. Ogni consigliere, anche non appartenente alla Commissione, può proporre a questa emendamenti. 4. Nelle Commissioni operanti in sede redigente deve essere assicurata la presenza di tutti i Gruppi consiliari; a tal fine il Presidente del Consiglio effettua le integrazioni sulla base delle designazioni fornite dai Gruppi. 5. Ogni Gruppo rappresentato nella Commissione esprime tanti voti quanti sono i	Art. 33 Assegnazione alle Commissioni in sede redigente 2. Dell'assegnazione in sede redigente viene data comunicazione all'Assemblea. L'Assemblea può stabilire criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano. È consentita una dichiarazione di voto, per non più di sei minuti, ad un consigliere per Gruppo.
---	---

consiglieri appartenenti al corrispondente Gruppo in Aula. Ogni commissario esprime, anche ai fini del numero legale, un numero di voti pari al totale dei consiglieri iscritti al Gruppo cui appartiene diviso per il numero dei componenti dello stesso nella Commissione. 6. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, la Giunta o un consigliere possono proporre questione pregiudiziale per sottoporre il progetto di legge alla procedura normale di esame e di approvazione ed hanno facoltà di parlare per dieci minuti. Nella discussione può prendere la parola soltanto un consigliere per Gruppo per non più di cinque minuti ciascuno. Chiusa la discussione il Consiglio decide votando per alzata di mano. 7. Il procedimento redigente non può essere adottato per i progetti di legge in materia istituzionale e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi. Art. 41 Discussione in Commissione 1. Per la discussione da parte delle Commissioni degli argomenti sottoposti al loro esame, si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano i lavori dell'Assemblea, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi 5 e 8 dell'articolo 84. 2. La discussione è preceduta da un'esposizione preliminare svolta dal Presidente o da un relatore interno su tutto quanto possa servire ad inquadrare l'argomento in esame. 3. In Commissione non possono essere presentate questioni pregiudiziali o sospensive. Art. 47 Rapporto di verifica	6. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, la Giunta o un consigliere possono proporre questione pregiudiziale per sottoporre il progetto di legge alla procedura normale di esame e di approvazione ed hanno facoltà di parlare per quindici minuti. Nella discussione può prendere la parola soltanto un consigliere per Gruppo per non più di sei minuti ciascuno. Chiusa la discussione il Consiglio decide votando per alzata di mano. Art. 41 Discussione in Commissione 1. Per la discussione da parte delle Commissioni degli argomenti sottoposti al loro esame, si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano i lavori dell'Assemblea, comprese quelle relative alla presentazione di emendamenti e di emendamenti agli emendamenti, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi 5 e 8 dell'articolo 84. Art. 47 Rapporto di verifica
--	---

1. L'Assessore competente, previo invio di una relazione scritta da far pervenire almeno quindici giorni prima, è tenuto a svolgere in Commissione, in seduta pubblica, almeno una volta all'anno, e quando la Commissione stessa lo richieda, informandone il Presidente del Consiglio, un rapporto di verifica sull'attività del suo Assessorato, dando atto dello stato di attuazione delle leggi regionali di relativa competenza. 2. Sul rapporto dell'Assessore, che non può eccedere la durata di trenta minuti, i singoli Commissari possono chiedere chiarimenti e porre questioni. 3. Ciascun intervento dei singoli Commissari ed ogni risposta dell'Assessore non possono superare i cinque minuti. Art. 48 Relazioni al Consiglio 1. Per la discussione davanti al Consiglio degli argomenti di sua competenza, la Commissione nomina uno o più relatori di maggioranza. 2. E' facoltà delle minoranze determinatesi nella votazione presentare proprie relazioni scritte. 3. I Consiglieri che fanno parte della Commissione in veste di osservatori possono presentare proprie relazioni. 4. Le relazioni devono essere presentate al Consiglio nel termine di dieci giorni dalla conclusione dell'esame in Commissione. Tale termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio fino a trenta giorni. 5. Gli stessi termini valgono per la presentazione di pareri. Art. 55 Ordine del giorno delle sedute	1. L'Assessore competente, previo invio di una relazione scritta da far pervenire almeno venti giorni prima, è tenuto a svolgere in Commissione, in seduta pubblica, almeno una volta all'anno, e quando la Commissione stessa lo richieda, informandone il Presidente del Consiglio, un rapporto di verifica sull'attività del suo Assessorato, dando atto dello stato di attuazione delle leggi regionali di relativa competenza. 3. Ciascun intervento dei singoli Commissari ed ogni risposta dell'Assessore non possono superare i sei minuti. Art. 48 Relazioni al Consiglio 2. E' facoltà di ognuno dei Consiglieri componenti la Commissione presentare la propria relazione scritta. 4. Le relazioni devono essere presentate al Consiglio nel termine di quindici giorni dalla conclusione dell'esame in Commissione. Tale termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio fino a trenta giorni. Art. 55 Ordine del giorno delle sedute
---	---

1. L'ordine del giorno della seduta è affisso all'Albo. Il Consiglio non può né discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno. 2. Per discutere e deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio a maggioranza di quattro quinti dei votanti; sull'argomento può parlare, per non più di cinque minuti, un oratore per ogni Gruppo consiliare. Tale deliberazione non può essere adottata nelle sessioni straordinarie che si tengono su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei Consiglieri. 3. L'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno viene decisa con la maggioranza dei due terzi dei votanti. Art. 78 Durata degli interventi 1. Salvo i termini più brevi previsti dal presente Regolamento, la durata degli interventi in una discussione generale su tutti gli atti sottoposti all'esame dell'Assemblea, non può eccedere i dieci minuti. Tale termine è elevato a sessanta per la Giunta regionale e a quindici minuti per gli interventi dei consiglieri soltanto in occasione dell'illustrazione delle dichiarazioni programmatiche; prima della chiusura della discussione generale il Presidente della Regione ha diritto di replica per non più di trenta minuti. 2. Ciascun consigliere può intervenire nella discussione sul complesso dell'articolo e degli emendamenti, per non più di sei minuti anche se sia proponente di più emendamenti, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti da altri presentati. È facoltà del Presidente aumentare il termine di sei minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare complessità lo richieda.	2. Per discutere e deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio a maggioranza di quattro quinti dei votanti; sull'argomento può parlare, per non più di sei minuti, un oratore per ogni Gruppo consiliare. Tale deliberazione non può essere adottata nelle sessioni straordinarie che si tengono su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei Consiglieri. Art. 78 Durata degli interventi 1. Salvo i termini più brevi previsti dal presente Regolamento, la durata degli interventi in una discussione generale su tutti gli atti sottoposti all'esame dell'Assemblea, non può eccedere i quindici minuti. Tale termine è elevato a sessanta per la Giunta regionale e a venti minuti per gli interventi dei consiglieri soltanto in occasione dell'illustrazione delle dichiarazioni programmatiche; prima della chiusura della discussione generale il Presidente della Regione ha diritto di replica per non più di trenta minuti. 2. Ciascun consigliere può intervenire nella discussione sul complesso dell'articolo e degli emendamenti, per non più di dieci minuti anche se sia proponente di più emendamenti, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti da altri presentati. È facoltà del Presidente aumentare il termine di dieci minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare complessità lo richieda.
--	--

3. ABROGATO 4. Trascorsi i termini stabiliti dai commi 1 e 2, il Presidente, invitato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola. 5. Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della discussione; se l'oratore insiste, il Consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano. 6. I Consiglieri possono, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti perché siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi, dati nominativi e numerici. Ai resoconti possono essere date anche parti delle dichiarazioni programmatiche della Giunta. Art. 82 Richiami pregiudiziali 1. I richiami riguardanti l'ordine del giorno, l'ordine dei lavori, il Regolamento o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali. In questi casi, dopo la proposta, che deve essere illustrata per non più di cinque minuti, possono parlare solo un oratore contro ed uno a favore, motivando il proprio punto di vista e per non più di cinque minuti ciascuno. L'Assemblea decide per alzata di mano. Non sono ammesse dichiarazioni di voto. Art. 83 Chiusura della discussione generale 1. Esauriti gli interventi dei Consiglieri iscritti a	Art. 82 Richiami pregiudiziali 1. I richiami riguardanti l'ordine del giorno, l'ordine dei lavori, il Regolamento o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali. In questi casi, dopo la proposta, che deve essere illustrata per non più di sei minuti, possono parlare solo un oratore contro ed uno a favore, motivando il proprio punto di vista e per non più di sei minuti ciascuno. Il Presidente, tuttavia, valutata l'importanza della questione, può dare la parola sul richiamo a un consigliere per ciascun gruppo consiliare. L'Assemblea decide per alzata di mano. Non sono ammesse dichiarazioni di voto. Art. 83 Chiusura della discussione generale
--	--

parlare e della Giunta regionale, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale. 2. Qualora non sia stato deliberato il contingentamento dei tempi, la chiusura anticipata della discussione generale può essere chiesta da un Presidente di Gruppo consiliare o da cinque Consiglieri, dopo che sia intervenuto per ciascun Gruppo un oratore già iscritto a parlare. Se c'è opposizione il Presidente accorda prima la parola ad un oratore contro e poi ad uno in favore, per non oltre cinque minuti ciascuno. L'Assemblea decide per alzata di mano. 3. Dopo che è stata deliberata la chiusura anticipata della discussione generale, ha ancora facoltà di parlare un Consigliere per Gruppo che ne faccia richiesta. 3 bis. La chiusura anticipata della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo o dal Presidente a norma dei commi 8, 9 e 10 dell'articolo 23 bis, nonché del comma 7 dell'articolo 34. Art. 85 Votazione degli articoli e degli emendamenti 1. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti. 2. Nel caso di presentazione di emendamenti la votazione ha luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi totali; emendamenti sostitutivi totali; emendamenti soppressivi parziali; emendamenti sostitutivi parziali o modificativi; testo del progetto; emendamenti aggiuntivi. 3. Nel caso della presentazione di un solo emendamento soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo. 4. E' sempre ammessa la votazione per parti separate, purché le singole parti abbiano	2. Qualora non sia stato deliberato il contingentamento dei tempi, la chiusura anticipata della discussione generale può essere chiesta da un Presidente di Gruppo consiliare o da cinque Consiglieri, dopo che sia intervenuto per ciascun Gruppo un oratore già iscritto a parlare. Se c'è opposizione il Presidente accorda prima la parola ad un oratore contro e poi ad uno in favore, per non oltre sei minuti ciascuno. L'Assemblea decide per alzata di mano. Art. 85 Votazione degli articoli e degli emendamenti
--	--

contenuto normativo autonomo. 5. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso. 6. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario, e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto, qualora i proponenti siano i medesimi, del loro parere. Se il Presidente ritiene opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. 6 bis. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti aventi una parte comune identica, alla quale può essere attribuito il significato di principio, ed una parte recante una variazione ogni volta diversa, il Presidente pone in votazione preliminarmente il principio; in caso di voto contrario tutti gli altri emendamenti aventi la medesima parte comune decadono. 7. E' altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse. 8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esprimere la ragione per un tempo non eccedente i tre minuti. 9. Gli emendamenti ritirati possono essere fatti propri da cinque consiglieri o da un Presidente di Gruppo. 10. Il relatore della Commissione e la Giunta regionale esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione per un tempo non superiore a cinque minuti.	8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esprimere la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti.
--	---

Art. 86 Questione pregiudiziale e sospensiva 1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi ad altra data o che il provvedimento debba essere rinviato in Commissione, possono essere proposte da un singolo Consigliere prima che si entri nella discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da cinque Consiglieri o da un Presidente di Gruppo. 2. La questione sospensiva su richiesta della Giunta o di cinque Consiglieri o di un Presidente di Gruppo, può essere proposta anche nel corso dell'esame degli articoli, purché l'esame del provvedimento riprenda entro la tornata. 3. Esse sono discusse prima che si entri o che si continui nella discussione, né questa prosegue se prima il Consiglio non le abbia respinte. 4. Oltre al proponente, può parlare un Consigliere per Gruppo; ciascun intervento non può superare i cinque minuti. 5. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione nella quale può prendere la parola, oltre ai proponenti, soltanto un Consigliere per Gruppo. Ciascun intervento non può superare i cinque minuti. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide votando, per alzata di mano, sulle singole questioni. Non sono ammesse dichiarazioni di voto. 6. In caso di concorso di più questioni sospensive si applica la norma di cui al comma 5 e l'Assemblea, se la sospensione è approvata, si pronuncia anche sulla sua durata. Art. 89	Art. 86 Questione pregiudiziale e sospensiva 4. Oltre al proponente, può parlare un Consigliere per Gruppo; ciascun intervento non può superare i sei minuti. 5. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione nella quale può prendere la parola, oltre ai proponenti, soltanto un Consigliere per Gruppo. Ciascun intervento non può superare i sei minuti. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide votando, per alzata di mano, sulle singole questioni. Non sono ammesse dichiarazioni di voto. Art. 89
---	---

Coordinamento finale 1. Prima della votazione finale il relatore della Commissione, la Giunta regionale o un Consigliere possono richiamare l'attenzione del Consiglio sopra quegli emendamenti già approvati che sembrano inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni e proporre le rettifiche che ritengano opportune. Il Consiglio, sentiti per non più di cinque minuti ciascuno, il presentatore dell'emendamento, il relatore della Commissione e la Giunta regionale, delibera in merito. Art. 95 Astensioni e dichiarazioni di voto 1. I Consiglieri, prima di ogni votazione, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto, per un tempo non superiore a tre minuti e comunque entro i termini previsti dal comma 6 dell'articolo 23 bis. 2. ABROGATO 3. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione. 4. Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza accerta il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti. I Segretari prendono nota delle astensioni. 4 bis. I Consiglieri che abbiano dichiarato il proprio voto sono considerati votanti, purché presenti in Aula. Art. 100 Inserimento nella programmazione bimestrale 1. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione di un progetto di legge, di un atto di programmazione o di altri documenti sui quali sia stato richiesto il parere delle Commissioni, la	Coordinamento finale 1. Prima della votazione finale il relatore della Commissione, la Giunta regionale o un Consigliere possono richiamare l'attenzione del Consiglio sopra quegli emendamenti già approvati che sembrano inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni e proporre le rettifiche che ritengano opportune. Il Consiglio, sentiti per non più di sei minuti ciascuno, il presentatore dell'emendamento, il relatore della Commissione e la Giunta regionale, delibera in merito. Art. 95 Astensioni e dichiarazioni di voto 1. I Consiglieri, prima di ogni votazione, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto, per un tempo non superiore a cinque minuti e comunque entro i termini previsti dal comma 6 dell'articolo 23 bis. Art. 100 Inserimento nella programmazione bimestrale 1. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione di un progetto di legge, di un atto di programmazione o di altri documenti sui quali
---	--

Giunta regionale, un Presidente di Gruppo, cinque Consiglieri o il proponente, possono chiedere che l'argomento venga inserito nella programmazione bimestrale dei lavori. Sulla proposta possono intervenire la Giunta regionale e un Consigliere per Gruppo per non più di cinque minuti. 2. L'Assemblea decide con votazione per alzata di mano. 2 bis. I progetti di legge attuativi di norme costituzionali, statutarie e di grandi riforme dello Stato, sono inseriti nella programmazione bimestrale dei lavori trascorsi sessanta giorni dalla loro presentazione. I predetti termini sono prorogati di ulteriori sessanta giorni su richiesta della Giunta regionale, o dei Presidenti di Gruppo rappresentanti almeno un terzo dei Consiglieri, o della competente Commissione consiliare, o del proponente. Art. 105 Diritto all'informazione del Consigliere 1. Ogni Consigliere, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, ha accesso agli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti. 2. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici regionali, compresi quelli degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, copia degli atti preparatori dei provvedimenti. 3. Parimenti ogni Consigliere ha diritto di ottenere dai predetti uffici, informazioni, comunicazioni o notizie relative a provvedimenti o operazioni amministrative salvo che, su proposta del responsabile del Servizio, il Presidente della Giunta regionale non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione regionale o delle persone. In tal caso il Consigliere può sottoporre la questione alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa	sia stato richiesto il parere delle Commissioni, la Giunta regionale, un Presidente di Gruppo, cinque Consiglieri o il proponente, possono chiedere che l'argomento venga inserito nella programmazione bimestrale dei lavori. Sulla proposta possono intervenire la Giunta regionale e un Consigliere per Gruppo per non più di sei minuti. Art. 105 Diritto all'informazione del Consigliere
---	--

ritiene giusta la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza obbligatoria del Presidente della Giunta o di un Assessore delegato per procedere all'esame del caso.

Art. 106

Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se una informazione sia pervenuta alla Giunta regionale o sia esatta, se la Giunta stessa intenda portare a conoscenza del Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sulla attività della pubblica amministrazione.
2. Le interrogazioni sono rivolte per iscritto e senza motivazione da un Gruppo consiliare oppure da uno o più Consiglieri.
3. Delle interrogazioni presentate è data lettura al Consiglio.
4. Lo svolgimento delle interrogazioni presentate da un Gruppo consiliare tramite il suo Presidente avviene nella Commissione competente per materia entro trenta giorni dalla presentazione; quello delle interrogazioni presentate da uno o più Consiglieri è regolato dall'articolo 107.
5. Le interrogazioni sono inserite nel processo verbale della seduta del Consiglio in cui sono state lette.

3bis. La richiesta deve essere soddisfatta entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla sua presentazione. Qualora la richiesta di accesso non sia stata, in tutto o in parte, soddisfatta, il consigliere, fatti salvi gli ordinari mezzi di rimedio previsti dall'ordinamento giuridico, può richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio, il quale adotta le iniziative necessarie per consentire l'acquisizione degli atti.

Art. 106

Interrogazione

6. Le interrogazioni sono altresì allegate all'ordine del giorno della seduta di Commissione destinata al loro svolgimento. 7. Resta salva la facoltà della Giunta regionale di dichiarare di non voler rispondere all'interrogazione motivando tale rifiuto. 8. Delle interrogazioni alle quali la Giunta regionale non ha dato risposta entro i termini fissati dal presente Regolamento e di quelle relativamente alle quali la Giunta medesima ha dichiarato di non voler rispondere, viene data comunicazione scritta entro i successivi sessanta giorni a tutti i Consiglieri e le stesse vengono valutate in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo.	8. Delle interrogazioni alle quali la Giunta regionale non ha dato risposta entro i termini fissati dal presente Regolamento e di quelle relativamente alle quali la Giunta medesima ha dichiarato di non voler rispondere, viene data comunicazione scritta entro i successivi sessanta giorni a tutti i Consiglieri e le stesse vengono valutate in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo. Il Presidente del Consiglio, se ravvisa inadempienze rispetto ai termini stabiliti dal presente Regolamento, sollecita la Giunta regionale a fornire le risposte mancanti.
Art. 107 Interrogazioni dei Consiglieri 1. All'interrogazione presentata da uno o più Consiglieri o su esplicita richiesta di un Presidente di Gruppo, la Giunta regionale risponde per iscritto, entro quindici giorni, direttamente agli interroganti. Di tale risposta è inviata copia al Presidente del Consiglio, il quale, nella prima seduta successiva, ne informa l'Assemblea. 2. All'atto della comunicazione di cui al comma 1, l'interrogante, qualora non si ritenga soddisfatto, può chiedere di avere risposta orale in Commissione. In tal caso il Presidente del Consiglio trasmette l'interrogazione al Presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione alla Giunta regionale. 3. In caso di mancata risposta nei termini, l'interrogante può chiedere che si proceda ai sensi del comma 2.	Art. 107 Interrogazioni dei Consiglieri 1. All'interrogazione presentata da uno o più Consiglieri o su esplicita richiesta di un Presidente di Gruppo, la Giunta regionale risponde per iscritto, entro quindici giorni, direttamente agli interroganti. Di tale risposta è inviata copia al Presidente del Consiglio, il quale, nella prima seduta successiva, ne informa l'Assemblea. 2. All'atto della comunicazione di cui al comma 1, l'interrogante, qualora non si ritenga soddisfatto, può chiedere di avere risposta orale in Commissione. In tal caso il Presidente del Consiglio trasmette l'interrogazione al Presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione alla Giunta regionale. 3. In caso di mancata risposta nei termini, l'interrogante può chiedere che si proceda ai sensi del comma 2. l'interrogazione, su richiesta scritta dell'interrogante, è inserita al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta della Commissione competente

4. Lo svolgimento delle interrogazioni in Commissione deve avvenire entro trenta giorni dall'assegnazione. 5. Se l'interrogante non fa parte della Commissione deve essere avvertito della iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per lo svolgimento. 6. L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non è presente nel momento del suo svolgimento. Art. 109 Svolgimento delle interpellanze in Assemblea 1. La Giunta regionale ha facoltà di chiedere l'iscrizione di un'interpellanza nell'ordine del giorno di una seduta qualsiasi, indipendentemente dall'ordine di presentazione. 2. La Giunta può consentire che l'interpellanza venga svolta subito, al momento dell'annuncio dell'avvenuta presentazione. 3. Se la Giunta non ha manifestato gli intendimenti di cui ai commi 1 e 2 le interpellanze sono svolte, entro trenta giorni dalla loro presentazione, nelle sedute dell'Assemblea ad esse dedicate, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e nel numero stabilito dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo. 4. Qualora il Presidente lo disponga, le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici, o strettamente connessi, possono essere svolte contemporaneamente. 5. Il tempo concesso all'interpellante non può superare i cinque minuti per l'illustrazione e i tre minuti per l'eventuale replica alle dichiarazioni della Giunta regionale per precisare di essere o no soddisfatto.	per il suo svolgimento. Art. 109 Svolgimento delle interpellanze in Assemblea 3. Se la Giunta non ha manifestato gli intendimenti di cui ai commi 1 e 2 le interpellanze sono svolte, entro venti giorni dalla loro presentazione, nelle sedute dell'Assemblea ad esse dedicate, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e nel numero stabilito dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo. 5. Il tempo concesso all'interpellante non può superare i dieci minuti per l'illustrazione e i cinque per l'eventuale replica alle dichiarazioni della Giunta regionale per precisare di essere o no soddisfatto.
---	---

6. Le dichiarazioni della Giunta regionale su un'interpellanza non devono superare i cinque minuti. 7. Di norma nessun Gruppo proponente può svolgere più di due interpellanze nella stessa seduta. Art. 115 Modalità della discussione in Assemblea 1. Nella discussione delle mozioni, che viene aperta con l'illustrazione di uno dei presentatori per non più di quindici minuti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Capo X del presente Regolamento. L'intervento della Giunta deve essere contenuto entro quindici minuti; quello dei singoli consiglieri entro sei minuti. Il consigliere che ha illustrato la mozione non può successivamente intervenire nella discussione generale. 2. Qualora il Presidente lo disponga, più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, possono formare oggetto di una discussione unica. 3. Lo svolgimento di una o più interpellanze può essere abbinato alla discussione di mozioni sullo stesso argomento. In tal caso gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni in discussione. Art. 116 Replica - emendamenti - votazione 1. Uno dei firmatari di una mozione ha diritto di replica, per non più di sei minuti, prima della chiusura della discussione. 2. Alla mozione possono essere presentati emendamenti che ciascun proponente o gruppo di proponenti può illustrare, indipendentemente dal numero degli emendamenti, durante	6. Le dichiarazioni della Giunta regionale su un'interpellanza non devono superare i dieci minuti. Art. 115 Modalità della discussione in Assemblea 1. Nella discussione delle mozioni, che viene aperta con l'illustrazione di uno dei presentatori per non più di quindici minuti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Capo X del presente Regolamento. L'intervento della Giunta deve essere contenuto entro quindici minuti; quello dei singoli consiglieri entro dieci minuti. Il consigliere che ha illustrato la mozione non può successivamente intervenire nella discussione generale. Art. 116 Replica - emendamenti - votazione 1. Uno dei firmatari di una mozione ha diritto di replica, per non più di dieci minuti, prima della chiusura della discussione.
---	--

l'intervento previsto dall'articolo 115.

3. I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, senza dichiarazioni di voto, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.

4. La votazione di una mozione può farsi per parti.

Art. 122

Discussione e votazione

1. Nell'esame di un progetto di legge, di una mozione o di altri atti sottoposti all'approvazione del Consiglio possono essere presentati, sull'argomento in discussione, ordini del giorno al fine di promuovere una decisione da parte del Consiglio.

2. Non sono ammessi ordini del giorno non strettamente connessi con l'argomento in discussione.

3. Gli ordini del giorno sono presentati prima della chiusura della discussione generale e possono essere illustrati al termine di tale discussione, per un periodo di tempo non superiore ai dieci minuti. Il parere sugli ordini del giorno da parte del relatore della Commissione sull'argomento in discussione e della Giunta regionale sono espressi per non più di dieci minuti.

4. I singoli Consiglieri possono intervenire per sole dichiarazioni di voto per non più di tre minuti ciascuno. Nel caso di una sola dichiarazione di voto da parte di un Gruppo, la sua durata va contenuta in dieci minuti. I presentatori possono non insistere per la votazione qualora l'ordine del giorno venga accolto dalla Giunta come raccomandazione.

5. Gli ordini del giorno presentati dopo la chiusura della discussione generale devono essere sottoscritti da almeno otto Consiglieri e non possono essere illustrati.

Art. 122

Discussione e votazione

3. Gli ordini del giorno sono presentati prima della chiusura della discussione generale e possono essere illustrati al termine di tale discussione, per un periodo di tempo non superiore ai **quindici** minuti. Il parere sugli ordini del giorno da parte del relatore della Commissione sull'argomento in discussione e della Giunta regionale sono espressi per non più di dieci minuti.

4. I singoli Consiglieri possono intervenire per sole dichiarazioni di voto per non più di **cinque** minuti ciascuno. Nel caso di una sola dichiarazione di voto da parte di un Gruppo, la sua durata va contenuta in dieci minuti. I presentatori possono non insistere per la votazione qualora l'ordine del giorno venga accolto dalla Giunta come raccomandazione.

6. La votazione di un ordine del giorno può farsi per parti.	
--	--

Cagliari, 3 dicembre 2020

SOLINAS ALESSANDRO

A.S.